DL cura Italia: primo via libera dal Senato con la fiducia

9 Aprile 2020

L'Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**DDL 1766/S** – Relatore Sen. Daniele Pesco del Gruppo parlamentare M5S), con la questione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce in larga parte gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio con lo stralcio di alcune disposizioni contenute nel DL 23/2020 "credito" e di quelle prive di coperture finanziaria.

In particolare **sono stati stralciati**:

-gli articoli 49, recante il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, (contenuto nell'articolo 13 del predetto decreto-legge credito);

-articolo 62, recante la sospensione del termine degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi, limitatamente al comma 7, (contenuto all'interno dell'articolo 19 del decreto-legge credito).

Nel corso dell'iter sono state approvate numerose modifiche al testo del Governo alcune delle quali di interesse **ANCE (si veda al riguardo la notizia di "Interventi" del 3 aprile u.s.")**:

-viene modificata la norma del testo in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, prevedendo che **i datori di lavoro che presentino domanda siano dispensati** dall'osservanza della **procedura di comunicazione e consultazione sindacale** di cui all'art.14 del Dlgs 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'art.15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del Dlgs 148/ 2015;

–viene modificata la norma del testo sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedendo che **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Tale previsione si applica anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività**, alle segnalazioni certificate di agiblilità, alle **autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali** comunque denominate nonché anche **al ritiro dei titoli abilitativi edilizi** comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Viene, altresì, previsto che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle **convenzioni di lottizzazione** di cui all'art.28 della L 1150/1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini del relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **sono prorogati di 90 giorni**.

Viene, inoltre, disposto che **nei contratti tra privati**, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto **l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura** i termini di inizio e fine lavori si intendono **prorogati per un periodo pari alla durata della proroga**. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al **pagamento del lavori** eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Con riferimento alle ulteriori modifiche si evidenzia quanto segue:

Sono confluiti nel testo – con specifici emendamenti del Governo – i precedenti decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica:

–**DL 9/2020** che prevede, in particolare, le prime misure urgenti per le c.d. "zone rosse" **(DDL 1746/S**) (si veda al riguardo **la notizia "In Evidenza" del 6 marzo u.s.**);

–**DL 11/2020** recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento **dell'attività giudiziaria** (DDL 1757/S);

DL 14/2020 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del **Servizio sanitario nazionale** in relazione all'emergenza COVID-19 (**DDL 2428/C**);

-viene previsto – in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19 – che i **termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 siano prorogati di tre mesi** (si tratta dei contenuti del **DDL 2442/C**).

Il decreto legge in scadenza il 16 maggio 2020 passa, ora, alla seconda lettura della Camera che si presenta sostanzialmente "blindata".

Per i precedenti si veda la notizia "In Evidenza" del 20 marzo u.s.